

dell'art. 30, comma 5, del C.T.S. e di interdizioni dall'ufficio, adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea nonché di possedere i requisiti di cui all'art. 30 del C.T.S..

ARTICOLO 8 - ESERCIZIO

Gli esercizi finanziari si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiude al 31 (trentuno) dicembre 2026 (duemilaventisei) o comunque al 31 (trentuno) dicembre dell'anno in cui la Fondazione avrà ottenuto l'iscrizione al R.U.N.T.S..

ARTICOLO 9 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile.

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, l'Assemblea dei Partecipanti nomina uno o più liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore fra quelli individuati dal Consiglio di Amministrazione.

I componenti dichiarano che la Fondazione intende chiedere l'iscrizione nella sezione "Altri enti del Terzo settore" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore prevista dall'art. 46 lett. g) del C.T.S. alla Sezione "Altri enti del Terzo Settore".

ARTICOLO 10 - STATUTO

La Fondazione è retta, oltre che dalle disposizioni del presente atto, dallo Statuto contenente le norme concernenti l'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'Ente, i diritti e gli obblighi dei Partecipanti e delle ulteriori categorie, nonché i requisiti per l'ammissione e la relativa procedura, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione ed in generale le norme relative al funzionamento dell'ente: lo Statuto, che forma parte integrante dell'atto costitutivo, viene di seguito riportato.

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

1. È costituita una Fondazione di partecipazione denominata "Fondazione Monzambano Ente del Terzo settore" per brevità anche "Fondazione Monzambano ETS", a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore.

Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo setto-

re nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal Codice Civile.

Articolo 2

Sede - Durata

2.1 La Fondazione ha sede in Monzambano (Mantova), all'indirizzo comunica dall'Organo Amministrativo alle competenti autorità.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

2.2 Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero delegazioni e uffici.

2.3 La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 3

Scopo e attività

3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale, mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale.

La Fondazione ha come scopo lo sviluppo di attività culturali di valorizzazione del patrimonio storico, artistico del Comune di Monzambano e la promozione turistica del territorio dell'anfiteatro morenico. La Fondazione opera per accrescere la formazione culturale delle persone, con attenzione al miglior utilizzo del tempo libero dalle occupazioni professionali, allo sviluppo delle capacità di iniziativa individuale ed associata in campo sociale e professionale.

La Fondazione riconosce e valorizza il contributo che le associazioni di volontariato le apportano per il raggiungimento dei suoi scopi.

La Fondazione attua i propri scopi mediante la gestione di servizi culturali e del tempo libero, l'organizzazione e la promozione di eventi quali rappresentazioni e manifestazioni culturali ed artistiche, corsi annuali o pluriennali, seminari (anche propedeutici, di specializzazione o di approfondimento), progetti di ricerca, convegni e congressi, nonché l'offerta di beni e servizi "massmediali" su qualsiasi supporto, anche operando in rete con altre organizzazioni. Come struttura promotrice di attività culturali e del tempo libero, la Fondazione si propone di lavorare per la conservazione, l'arricchimento e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico del territorio, anche mediante l'apertura al pubblico di immobili storico-artistici, archivi e biblioteche e l'organizzazione di rappresentazioni e incontri atti a favorire, tra l'altro, la circolazione e lo scambio delle idee e delle conoscenze. In particolare come struttura formativa, la Fondazione opererà in stretto collegamento e interazione tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro e

delle nuove professionalità, integrandosi con le iniziative delle altre strutture pubbliche a supporto dell'occupazione, soprattutto giovanile, operanti sul territorio di riferimento, nonché che con le imprese, rispetto alle quali può porsi come centro di servizio per la costruzione e lo sviluppo delle competenze.

3.2. Per il perseguimento di tale scopo, la Fondazione opera nei settori di cui all'art. 5, comma 1, D.Lgs 117/2017 e pertanto:

- lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

A tal fine la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:

- 1) promuovere e organizzare eventi e manifestazioni culturali e artistici quali a titolo esemplificativo e non esaustivo convegni, conferenze, fiere, mostre, seminari, festival, esibizioni, concerti, spettacoli, concorsi, attività ludico-sportive, iniziative di aggregazione, animazione e socializzazione, workshops, eccetera;
- 2) promuovere, organizzare ed erogare attività di coordinamento e di gestione, anche in collaborazione o per conto di terzi, di progetti artistici, turistici e culturali a livello locale, regionale, nazionale, comunitario ed internazionale;
- 3) promuovere e organizzare corsi di aggiornamento teorici e pratici, laboratori artistici e culturali anche a carattere didattico;
- 4) realizzare iniziative nel settore dello Spettacolo, dell'Educazione, del Turismo e della Cultura, intesa in tutte le sue espressioni;
- 5) ingaggiare, collaborare e/o scritturare artisti, esperti o altro personale specializzato estraneo alla Fondazione per il raggiungimento degli obiettivi statutarî;
- 6) produrre e diffondere materiali e programmi in ogni supporto ed anche multimediali in genere attinenti allo scopo della Fondazione;
- 7) produrre, partecipare e promuovere attività editoriali riferibili allo scopo sociale quali pubblicazioni di giornali, newsletter, atti di convegni e seminari, materiale didattico, gestendo e curando la creazione di siti internet, la produzione di materiale fotografico, informatico ed audiovisivo, ivi incluse attività di comunicazione e di marketing, anche rivolte a terzi, per lo sviluppo della cultura, dell'ar-

te e del turismo in tutti i loro aspetti;

8) sviluppare l'utilizzo di reti telematiche e strumenti di comunicazione di massa, come newsgroup, mailing-list, social-forum, pubblicazioni;

9) organizzare e gestire strutture che promuovano le attività di erogazione e formazione culturale, didattica, artistica e ricreativa;

10) aderire, progettare e realizzare qualunque iniziativa atta al raggiungimento degli scopi della Fondazione;

11) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;

12) partecipare come Fondazione a fiere, mostre, seminari, festival, workshop e laboratori, collaborando con Enti, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni pubbliche e private italiane e straniere;

13) collaborare con altri Enti ed organismi per la promozione e diffusione della cultura, dell'arte, del turismo e del volontariato;

14) collaborare con altri Enti, pubblici e privati, interessati a vario titolo alle finalità oggetto del presente statuto;

15) aderire ad altre fondazioni, associazioni, consorzi, contratti di rete, partenariato, istituti ed enti, aventi qualsiasi natura e forma giuridica che abbiano obiettivi affini agli scopi della Fondazione;

16) porre in essere alcuni servizi legati ad attività di ristoro e somministrazione di alimenti e bevande al fine di costruire uno spazio organizzato nell'ambito degli eventi di cui sopra.

La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione.

3.3 La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi.

In particolare, può, in via esemplificativa e non esaustiva:

a) acquistare, alienare, gestire, assumere e concedere in detenzione o possesso, a qualsiasi titolo, beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature od altro, per quanto utile e necessario per l'espletamento delle proprie attività;

b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;

c) accedere a contributi o finanziamenti, pubblici e privati, per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, il tutto con o senza prestazione di garanzie;

- d) svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura;
- e) collaborare, partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nei limiti di legge, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- f) promuovere e/o organizzare eventi e manifestazioni, svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, allo scopo di raccogliere fondi o beni da destinare alle finalità istituzionali.

3.4 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con La Fondazione.

La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 4

Patrimonio - Fondo di Dotazione - Fondo di Gestione

4.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle

attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle suddette finalità.

4.2 Il patrimonio della Fondazione è composto come segue.

- A -

fondo di dotazione

Il fondo di dotazione è costituito:

- dall'importo del fondo in sede di costituzione della Fondazione;
- dai successivi conferimenti in denaro, diritti o beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai diritti, beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato dell'alienazione di diritti o beni compresi nello stesso fondo di dotazione.

- B -

fondo di gestione

Il fondo di gestione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti sovranazionali, territoriali o da al-

tri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;
- dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- dai fondi delle riserve costituite con eventuali avanzi di gestione;
- dai proventi derivanti dalle raccolte di fondi, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017, tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate anche

mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, con continuità, ovvero occasionalmente, in concomitanza di eventi o campagne di sensibilizzazione.

4.3 Ove ne ricorrano i presupposti, con deliberazione dell'Organo Amministrativo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare od al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

In tal caso si applicano, per quanto possibile, gli artt. 2447 bis e ss. del codice civile.

Articolo 5

Esercizio finanziario

5.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

5.2 Entro il mese di dicembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo.

Entro il 30 aprile di ogni anno l'Assemblea dei Partecipanti approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione.

5.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e, solo per l'eccedenza, per l'esercizio delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni o diritti, strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

5.4 La Fondazione non ha scopo di lucro ed è in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fonda-

tori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 6

Organi - Membri della Fondazione - Libri obbligatori

6.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) l'Organo di Controllo e Revisione;
- c) l'Assemblea dei Partecipanti.

6.2 Sono membri della Fondazione:

- a) i Fondatori ed in particolare:
 - Comune di Monzambano
 - Associazione Culturale ricreativa Alda Merini
 - Pro Loco Monzambano
- b) i Partecipanti.

6.3 I membri della Fondazione hanno diritto di partecipare con diritto di voto alle assemblee ed alla vita della Fondazione.

Potranno in qualsiasi tempo esaminare i libri della Fondazione; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo. Il membro può farsi assistere da un professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza.

6.4 La Fondazione deve tenere i seguenti Libri, con obbligo di vidimazione:

- Libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, a cura del Consiglio di Amministrazione;
- Libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, a cura dell'organo di controllo;
- Libro dei volontari, a cura del Consiglio di Amministrazione;
- Libro dei verbali dell'Assemblea, a cura del Consiglio di Amministrazione.
- Libro dei Partecipanti.

Articolo 7

Consiglio di Amministrazione

7.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 7 (sette) consiglieri, compreso il Presidente, nominati come segue:

- a) n. 1 (uno) membro dall'Assemblea dei Partecipanti;
- b) n. 3 (tre) membri dal Comune di Monzambano;
- c) n. 2 (due) membri dalla Proloco Monzambano
- d) n. 1 (uno) membro dall'Associazione Alda Merini.

In difetto di nomina come sopra da parte dell'Assemblea dei Partecipanti, la relativa nomina verrà effettuata dagli Fondatori, con decisione a maggioranza.

In difetto di nomina di uno o più membri di cui alle precedenti lettere b), c) e d) la relativa nomina verrà effettuata dall'Assemblea dei Partecipanti o, in difetto dagli altri Fondatori.

7.2 Salvo dimissioni o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

7.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

7.4 Ogni membro può essere revocato dal soggetto che lo ha nominato: questo ultimo provvederà alla nuova nomina in sostituzione del consigliere revocato.

7.5 Il Consigliere, in persona del Partecipante che è cessato dalla qualifica a qualunque titolo, decade dalla carica di consigliere in pari data rispetto alla cessazione della suddetta qualifica.

7.6 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere, il Consiglio dovrà richiedere la nomina in sostituzione al soggetto che ha nominato il consigliere precedente, entro 15 giorni dall'evento.

7.7 Ogni membro del Consiglio di Amministrazione può rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Le dimissioni hanno effetto immediato dal momento della loro comunicazione, salvo diversa indicazione espressa nel documento di dimissioni.

7.8 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, l'assoggettato a liquidazione giudiziale, chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi o per altre cause previste dalla legge.

Articolo 8

Competenze del Consiglio di Amministrazione

8.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;
- b) redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- c) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- d) redige annualmente il bilancio ed eventualmente quello bilancio Sociale;
- e) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- f) può nominare un Presidente Onorario della Fondazione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realiz-

zazione dello scopo istituzionale della Fondazione, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;

- g) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente, perfeziona e scioglie rapporti di collaborazione, di prestazione d'opera anche professionale od appalti;
- h) stabilisce le attività dei volontari;
- i) determina gli apporti dei Partecipanti;
- l) delibera sulla qualifica dei Partecipanti;
- m) perfeziona contratti e atti di qualsiasi natura;
- n) può nominare il Direttore, determinandone le funzioni;
- o) nomina il Presidente ed il Vicepresidente;
- p) delibera sull'accettazione delle donazioni, dei lasciti testamentari ed ogni ulteriore contributo od apporto;
- q) amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;
- r) propone le modifiche allo statuto;
- s) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- t) delibera sulle operazioni straordinarie;
- u) cura la tenuta dei Libri di cui sopra.

8.2 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo, definendone il numero dei componenti ed i poteri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti.

8.3 Eventuali limitazioni del potere di rappresentanza saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 9

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

9.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.

9.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno dieci giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

9.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per teleconferenza, tutti i consi-

glieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

9.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Direttore della Fondazione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

9.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento. In particolare, è necessario che:

a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di recepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la seduta verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Articolo 10

Presidente - Vice Presidente

10.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando e revocando avvocati, rappresenta la Fondazione, ha il potere di firma nei rapporti con i terzi ed, in particolare, con gli istituti bancari, finanziari, assicurativi enti pubblici o privati, potendo assumere obbligazioni e compiere ogni operazione sia attiva che passiva, nell'ambito dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione.

10.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inol-

tre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

10.3 Il Vice Presidente ha esclusivamente funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, con i medesimi poteri, anche di rappresentanza.

Articolo 11

Direttore

11.1 Il Direttore può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione e rimane in carica per il periodo stabilito al momento della nomina.

11.2 Il Direttore è responsabile della gestione operativa e amministrativa della Fondazione, attua le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e coordina le attività quotidiane.

11.3 La carica di Direttore è compatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione, salvo diversa disposizione statutaria o normativa.

11.4 Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, salvo che sia anche membro del Consiglio medesimo.

Articolo 12

Organo di Controllo - Revisione

12.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea.

12.2 I membri dell'Organo di Controllo sono nominati dall'Assemblea dei Partecipanti e restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

I suoi componenti possono essere riconfermati.

12.3 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.4 È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice.

L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale mo-

nitoraggio;

f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Partecipanti, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

12.5 Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

12.6 L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione della Fondazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

12.7 La nomina dell'organo di revisione è obbligatoria al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. n.117/2017.

12.8 L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente eletto dall'Assemblea e deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

12.9 L'organo di revisione rimane in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ed è rieleggibile.

12.10 L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

12.11 Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, che va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede della Fondazione.

12.12 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

12.13 Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire ruoli all'interno della Fondazione.

Articolo 13

Partecipanti - Assemblea dei Partecipanti

13.1 Sono Partecipanti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private e gli enti, anche privi di personalità giuridica, che contribuiscono alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante significativi contributi e che sono ammessi a farne parte dal Consiglio di Amministrazione.

Per contributo significativo si intende una prestazione od una erogazione effettuata a favore della Fondazione, per natura ed ammontare almeno pari a quello stabilito dal Consiglio di Amministrazione, ovvero un contributo in termini di supporto operativo non retribuito.

13.2 La qualità di Partecipante è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri e si perde automaticamente al termine della prestazione o del regolare versamento dell'erogazione dell'ultimo contributo a favore della Fondazione ovvero dell'ultimo apporto collaborativo, per il periodo di riferimento.

13.3 Il Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri può deliberare l'esclusione dei Partecipanti per inadempimento dei doveri derivanti dal presente statuto o comportamento incompatibile con le finalità ed i valori della Fondazione. Nel caso di enti e di persone giuridiche l'esclusione è automatica nel caso di estinzione dell'ente a qualsiasi titolo avvenuta, di liquidazione giudiziale o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali. L'accertamento di tali eventi spetta al Consiglio di Amministrazione.

13.4 I Partecipanti possono, con almeno tre mesi di preavviso, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

La qualifica di Partecipante non è trasferibile "mortis causa".

Coloro che sono esclusi o recedono dalla Fondazione o cessano per qualsiasi causa di farne parte non possono ripetere i contributi versati né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

13.5 A cura del Consiglio di Amministrazione della Fondazione viene tenuto il Libro dei Partecipanti che verrà periodicamente aggiornato in caso di variazioni.

13.6 Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la qualifica di Partecipanti Onorari a persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti, italiani o stranieri, che nel corso della vita della Fondazione contribuiscono con un ruolo determinante nel campo in cui opera la Fondazione. La qualifica di Partecipante Onorario è di carattere onorifico, non coinvolge nell'attività della Fondazione e non è tenuto ad alcuna forma di contribuzione in favore della Fondazione.

13.7 L'Assemblea dei Partecipanti è composta da tutti i Fondatori e dai Partecipanti in regola con il versamento di quanto dovuto dai Partecipanti medesimi: nel proseguo Fondatori e Partecipanti che compongono l'Assemblea verranno unitariamente denominati solo come "Partecipanti".

Ciascun Partecipante può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro Partecipante mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammesso il ricevimento di una sola delega.

13.8 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a seguito di delibera dell'Organo Amministrativo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea può essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione;

b) su richiesta motivata ed indirizzata all'Organo Amministrativo da almeno 1/5 (un quinto) dei Partecipanti.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di Controllo, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

La convocazione deve pervenire per iscritto ai Partecipanti tramite lettera o posta elettronica almeno 8 (otto) giorni prima della data della adunanza. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.

L'adunanza in seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

13.9 L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti coloro che vi partecipino siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della seduta, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la seduta verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

13.10 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vice Presidente, se nominato o da

altro Partecipante indicato in sede di riunione assembleare.

13.11 Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede della Fondazione.

13.12 È di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- approvare il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;

- approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;

- eleggere e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione, determinandone il compenso nei limiti di legge;

- eleggere e revocare l'Organo di Controllo, determinandone la forma monocratica o collegiale ed, il compenso nei limiti

di legge;

- eleggere e revocare il revisore, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;

- approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dall'Organo Amministrativo per il funzionamento della Fondazione;

- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai

sensi dell'art.28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

- deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte dell'Organo Amministrativo o da altro organo sociale.

13.13 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno il 70% (settanta per cento) dei Partecipanti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei Partecipanti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei Partecipanti presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

13.14 È di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

- deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione della Fondazione.

13.15 Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione della Fondazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei Partecipanti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Partecipanti presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la maggioranza dei Partecipanti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Partecipanti.

13.16 Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta ai Fondatori, nonché ai Partecipanti iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel Libro dei Partecipanti rispetto alla data di convocazione dell'assemblea, sempre che essi siano in regola con quanto dovuto alla Fondazione. I soggetti che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel predetto Registro possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

13.17 Per le votazioni si procede normalmente con voto pale-

se, salvo i casi previsti dalla legge.

Articolo 14

Compensi per le Cariche sociali

14.1 Nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 8, comma 3, lett. a, del d. lgs. 117/2017, l'Assemblea dei Partecipanti può deliberare la corresponsione di un emolumento ai componenti del Consiglio di Amministrazione o ad alcuni di essi. Agli stessi spetta anche il rimborso delle spese sostenute e dimostrate in ragione dell'ufficio.

14.2 Il compenso del Direttore è determinato dal Consiglio di Amministrazione in base a criteri di trasparenza e nel rispetto delle norme vigenti. Qualora il Direttore sia anche membro del Consiglio di Amministrazione, il compenso per l'attività di Direttore è deliberato dagli altri membri del Consiglio, escludendo il voto del Direttore stesso.

14.3 All'Organo di Controllo e a quello di Revisione (se nominato) spetta un compenso stabilito dall'Assemblea dei Partecipanti, a norma di legge e di prassi.

14.4 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art. 15

Libro dei Sostenitori

15.1 Il Consiglio di Amministrazione potrà, con delibera presa a maggioranza, attribuire la qualifica di Sostenitore a coloro - persone fisiche o soggetti giuridici - che abbiano sostenuto in maniera significativa la Fondazione e le sue attività.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione dovrà istituire, presso la sede della Fondazione, il Libro dei Sostenitori.

Articolo 16

Scioglimento - Estinzione

16.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile.

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, l'Assemblea dei Partecipanti nomina uno o più liquidatori.

16.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore fra quelli individuati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17

Norme applicabili

17.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codi-

ce Civile in tema di Fondazioni, il D.Lgs. 117/2017 (e ss. mm. e ii.) e le altre norme di legge in materia.

- RICONOSCIMENTO -

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione viene autorizzato ad espletare tutte le attività necessarie e/o opportune, anche ai sensi e per gli effetti del Regolamento Regionale di competenza, al fine dell'ottenimento del riconoscimento giuridico della Fondazione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano autorizzate dallo Statuto della Fondazione, imposte per legge o siano effettuate in conformità alle previsioni statutarie, di legge e regolamentari (art. 82 comma 5 C.T.S.).

- SPESE -

Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico della Fondazione espressamente richiedendosi che al presente atto si applichino le agevolazioni fiscali in materia.

Ogni parte, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - GDPR (General Data Protection Regulation) dichiara di essere stata informata che il trattamento dei dati personali forniti è effettuato da me Notaio, in qualità di titolare del trattamento, nell'ambito dei compiti assegnati dalla legislazione vigente ed è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività connesse a questo atto e sue conseguenziali, secondo quanto indicato e del consenso reso nell'informativa.

Previa dispensa della lettura degli allegati, del presente atto io Notaio ho dato lettura ai costituiti che lo approvano e me Notaio lo sottoscrivono alle ore sedici e minuti quattro: questo atto, scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia a mia personale direzione ed in minor parte manoscritto da me Notaio, consta di sette fogli per ventiquattro intere facciate e righe sin qui.

Firmato

Giorgio Cappa

Codognato Martina

Ferdinando Ferri

Irene Cappa

Ilaria Venturini

Andrea Codognato

Emanuele Bertagnoli

Gabriele Rezzaghi

Elena Andreani

Cobelli Renato

Pierpaolo Barosi, Notaio (Sigillo)